

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 136

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO E DI AUTORIZZAZIONE ALL'ARRESTO

CONTRO IL DEPUTATO

ABBATANGELO

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 306, PRIMO COMMA, DEL CODICE PENALE (BANDA ARMATA);

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 285 DEL CODICE PENALE (STRAGE) AGGRAVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 112, N. 1, DEL CODICE PENALE;

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 280 DEL CODICE PENALE (ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE) AGGRAVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 112, N. 1, DEL CODICE PENALE;

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 21 DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110, 1, 2 E 4, PRIMA PARTE ED ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895, COME MODIFICATI DAGLI ARTICOLI 9, 10 E 12 DELLA LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 497 (ILLEGALE FABBRICAZIONE, DETENZIONE E PORTO DI ORDIGNI ESPLOSIVI), CONTINUATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL CODICE PENALE ED AGGRAVATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 61, N. 2, E 112, N. 1, DEL CODICE PENALE E DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1979, N. 625, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1980, N. 15;

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110, 2 E 4 DELLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895, COME MODIFICATI DAGLI ARTICOLI 10 E 12 DELLA LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 497 (DETENZIONE E PORTO DI ESPLOSIVO) CONTINUATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL CODICE PENALE E AGGRAVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1979, N. 625, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1980, N. 15, CON RECIDIVA SPECIFICA;

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEI REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 1, 2 E 4 DELLA LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 895, COME MODIFICATI DAGLI ARTICOLI 9, 10 E 12 DELLA LEGGE 14 OTTOBRE 1974, N. 497 (ILLEGALE FABBRICAZIONE, DETENZIONE E PORTO DI ORDIGNI ESPLOSIVI), CONTINUATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 81 DEL CODICE PENALE, ED AGGRAVATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 61, N. 2, DEL CODICE PENALE, CON RECIDIVA SPECIFICA

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

il 24 novembre 1989

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 23 novembre 1989.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze, per il tramite della procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere e all'arresto nei confronti dell'onorevole Massimo Abbatangelo per la trasmissione alla Camera dei deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 10/89 R.G. Corte di Assise di Firenze).

*Il Ministro
VASSALLI*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Firenze, 7 novembre 1989.

Ai sensi degli articoli 68 della Costituzione e 15 del codice di procedura penale, approvato con regio-decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, anche in relazione agli articoli 245 e 250 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si ri-

chiede l'autorizzazione a procedere ed all'arresto nei confronti dell'onorevole Massimo Abbatangelo, nato a Napoli il 25 settembre 1942, deputato, per i seguenti reati:

A) Delitto di banda armata previsto dagli articoli 110, 306, primo comma, del codice penale, perché essendosi formata una banda armata — composta da Calò Giuseppe, Cardone Luigi, Cercola Guido, Di Agostino Franco, Galeota Alfonso, Missi Giuseppe, Rotolo Antonino, Schaudinn Friedrich, Pirozzi Giulio, già rinviati al giudizio della Corte di Assise di Firenze, da Lombardi Carmine deceduto ed altri — per commettere i delitti indicati nell'articolo 302 del codice penale e, segnatamente, quelli di attentato per finalità terroristiche o di eversione e di strage, rispettivamente previsti dagli articoli 280 e 285 del codice penale, svolgeva in seno alla stessa funzioni organizzative, unitamente a Calò Giuseppe, Cercola Guido, Di Agostino Franco, Rotolo Antonino, approvvigionando la banda di armi ed esplosivi ed anche, con l'ausilio di Schaudinn Friedrich, di congegni atti a provocare esplosioni a distanza ed ancora unitamente a Missi Giuseppe che reclutava aderenti e procurava esplosivi ed a Pirozzi Giulio che agiva per il trasporto di esplosivi, a Galeota Alfonso che offriva supporto operativo alle operazioni del gruppo ed a Cardone Luigi che si attivava per mantenere collegamenti fra i membri della banda armata. Banda armata agente in territori di Napoli, Roma e Firenze almeno fino al 23 dicembre 1984, data nella quale venivano commessi i delitti di cui agli articoli 280 e 285 del codice penale con riferimento all'attentato al treno rapido n. 904 Napoli-Milano;

B) Delitto di strage previsto dagli articoli 110, 112, n. 1, 285 del codice penale perché in concorso con le persone di cui al capo A), agendo in numero superiore a cinque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commettevano un fatto diretto a portare la strage in parte del territorio dello Stato e ciò facevano mediante la collocazione presso la stazione di S. Maria Novella di Firenze, intorno alle ore 18,30 del 23 dicembre 1984, di un ordigno esplosivo sulla carrozza di seconda classe n. 518322-70989-I del treno rapido n. 904 Napoli-Milano, ordigno che, al fine di uccidere, veniva fatto esplodere, alle ore 19,08 di quello stesso giorno, al chilometro 44+485/685 della tratta Firenze-Bologna, all'interno della Grande Galleria dell'Appennino, con causazione della morte di Altobelli Giovanbattista, Brandi Annamaria, Calvanese Angela, Cavalli Susanna, Cerrato Lucia, De Simone Anna, De Simone Giovanni, De Simone Nicola, Leoni Pierfrancesco, Matarazzo Luisella, Moccia Carmine, Moratello Valeria, Morini Maria Luigia, Tagliatela Federica, Tagliatela Gioacchino, Vastarella Abramo e del ferimento delle persone indicate sub C) ed in tale fatto-reato gli imputati concorrevano progettandolo, organizzandolo, fornendo gli esplosivi ed i congegni adatti alla loro deflagrazione, disponendo per la loro messa in opera;

C) Delitto di attentato per finalità terroristiche o di eversione previsto dagli articoli 110, 112, n. 1, 280, primo e terzo capoverso del codice penale, perché, in concorso con le persone di cui al capo A), agendo in numero superiore a cinque, nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità indicate nel capo che precede, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale, attentavano alla vita ed all'incolumità dei passeggeri del treno rapido n. 904 Napoli-Milano fatto dal quale derivavano la morte di Altobelli Giovanbattista, Brandi Annamaria, Calvanese Angela, Cavalli Susanna, Cerrato Lucia, De Simone Anna, De Simone Giovanni, De Simone Nicola, Leoni Pierfrancesco, Matarazzo Luisella,

Moccia Carmine, Moratello Valeria, Morini Maria Luisa, Tagliatela Federica, Tagliatela Gioacchino, Vastarella Abramo, nonché lesioni di varia entità ad almeno le seguenti persone:

Alaio Eugenio, Albanese Emilio, Albanese Filomena, Algeri Antonio, Amer Yomma, Andreoli Iside, Angrisani Maria Rosaria, Angiovino Federica, Apicella Leonisia, Arenga Ida, Arcadi Rosa, Avallone Aristide, Barbarino Aniello, Barbato Angela, Barbera Giuseppa, Baroni Paola, Bartali Carla, Bellugi Roberto, Benassi Mauro Giovanni, Benedettini Anacleto, Beeni Clementina, Bezzi Marina, Bianconcini Gianclaudio, Bich Angelina, Biraghi Carlo, Bonavoglia Antonio, Bondi Gwen, Bonicatti Alessandro, Bonicatti Corrado, Bonicatti Marina, Borrelli Teresa, Bosso Sergio, Brancaccio Speranza, Brancati Alfonso, Bretton Lorraine, Bucciero Antonio, Buccinnà Vittorio Emanuele, Bunting Teresa, Buonanno Giuseppe, Calabrò Giovanni, Calabrò Antonio Maria, Calabrò Vincenzo, Caldelai Elisa, Camasso Palma, Cannavale Antonio, Cardì Anna, Caruso Paolo, Cascelli Pasquale, Casciello Rosa, Casile Diego, Cassese Giovanni, Castaldo Paola, Castelli Emiliano, Castelli Wladimiro, Cavaliere Vittorino, Cavallotti Anna, Celardo Antonio, Cennamo Raffaele, Cennamo Vincenzo, Ciampi Chiarina, Cerrano Vincenzo, Ciabatti Stefano, Cilluffo Giovanni Battista, Civitarese Stefania, Codassi Per Matteo, Codassi Umberto, Omanzo Rosa, Comellini Maura, Coppola Salvatore, Corcione Natale, Costa Giovanni, Cresta Carmelina, Cuomo Michela, D'Alba Rita, D'Aniello Giuseppe, D'Aniello Carmela Anna, De Donato Tiziana, D'Esposito Cinzia, De Guglielmo Anna, De Luca Maria Luigia, De Luca Rosa, De Roma Immacolata, De Rosa Vincenzo, De Simone Ciro, De Tommasi Maria Rosaria, De Vivo Luigi, Di Donna Giovanni, Di Fraia Giuseppe, Di Fraia Maria Rosaria, Di Fraia Scipione Vincenzo, Di Gennaro Orazio, Di Marino Francesco, Di Mauro Leonardo, Di Puoti Palmina, Dorigo Patrizia, Duraccio Anna, Erschig Michael, Esposito Maria, Evangelisti Lorena, Fabbroni Alessandra, Fabiano Santo Angelo,

Fabbretti Stefano, Fanti Maurizio, Fari-nelli Angela, Fattore Paolo, Favorito En-rico, Fera Liliana, Ferrari Francesco, Fer-rarini Gildo, Fico Rosa, Finelli Gianluca, Fiore Giuseppe. Formicola Giovanna, Ga-lante Lelia, Galassi Mrck, Gallinaro Rosa-ria, Gallo Lucia, Gallone Antonia, Gan-dini Silvia, Garbi Anna Maria, Gargiulo Nunzio, Gilardi Bernardina, Giuliani San-dro, Golisano Salvatore, Giusti Mario, Giusti Patrizia, Grasso Ciro, Grimaldi Ma-riano, Guarino Antonio, James Michael Stephens, La Bagnale Pasquale, La Greca Anna, Landi Concetta, Landriscina Ro-mualdo, Lappin Peter, Langella Giusep-pina, Langella Lorenzo, Leaven Andreas, Lembo Sabato, Lemmo Maria, Lencioni Silvana, Liberatore Raffaele, Liberti Ni-cola, Maddaluno Michele, Maes Theodo-rus Aloisius Gerardus, Maganuco Cri-stiana, Magno Giovanni, Magno Concetta, Magno Serafina, Maiale Rosaria, Manari Alfonso, Manfrè Antonina, Manguzzi El-vira, Marciano Anna, Marra Addolorata, Marzocchi Giuseppe, Meschini Riccardo, Masella Alberto, Maugeri Alfonso, Majer Wolfgang, Morino Antonio, Montanari Luca, Monti Maria, Nachtweij Ingeborg, Napoletano Vincenza, Napolitano Bian-china, Nappi Eva, Nappo Angelo, Nappo Donato, Nastro Catella, Nuzzolese Rita, Pagano Giacomo, Palema Antonella, Pa-liasi Salvatore, Palumbo Consiglia, Pappa-gallo Loretta, Pappalardo Mariano, Pa-rente Rosaria, Pari Giuseppe, Patti Rosa-rio, Pellecchia Elvira, Pellecchia Raffaele, Perna Anna, Petacca Alfonso, Petacca Esperito, Petacca Vincenzo, Petrin Ste-fano, Piazza Valentino, Piciotti Mario, Pizzarelli Giovanni, Pizzi Alberto, Prati Maria Vittoria, Principalli Anna Lisa, Principalli Massimo, Prodomo Angelina, Ragosto Francesca, Ragosto Marianna, Ragostino Anna, Rebutti Ugo, Riviaccio Anna, Rizzo Anna, Rocchi Amleto, Romano Nunzio, Romano Pietro, Salim-beni Maria, Salvati Maria Giuseppa, Sa-mori Pier Giacomo, Santoro Arcangelo, Saja Francesco, Schettino Catello, Scirò Giovanni, Scianguetta Angelo, Scrollav-ezza Fiorella, Serino Alessandro, Serino

Gianni Pasquale, Sica Gerardo, Sola An-gela, Sorvino Giovanna, Spagnuolo Anto-nietta, Stigliano Laura, Sturaro Lorena, Tacchi Ennio, Tagliatela Gianluca, Ta-lamo Alessandro, Talamo Antonio, Ta-lamo Teresa, Tarabotti Fernando, Tala-manca Francesca, Toro Rosa, Torre Ge-rarda, Troia Emilia, Tumatis Claudio, Tu-matis Francesca, Tumatis Ivan, Tupano Carolina, Ungarelli Gilberto, Valva Car-melina, Van Holk Gert Jean, Venerucci Silvia, Vernazzani Massimiliano, Veronesi Donatella, Verrone Luigi, Verrone Nicola, Verrone Salvatore, Vertucci Giovanna, Vi-tale Raffaele, Volonnino Antonio, Volon-nino Concetta, Volonnino Salvatore, Zam-bardi Massimo, Zanichelli Daniele, Zar-nini Domenica, Zeno Vincenzo, Mongozzi Elvira, Pellecchia Nicola, Quagliulo Vitto-rio, Roberto Concetta;

D) Delitto continuato di fabbrica-zione, detenzione e porto di ordigno esplosivo previsto dagli articoli 110, 112, n. 1, 81, 61, n. 2, del codice penale; 1, 21 della legge n. 110 del 1975; 1, 2, 4, prima parte ed ultimo comma, della legge n. 895 del 1967, modificata dalla legge n. 497 del 1974; 1 del decreto-legge n. 625 del 1979, convertito nella legge n. 15 del 1980 perché, in concorso con le persone di cui al capo A), agendo in nu-mero superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi-noso, illegalmente fabbricavano, detene-vano e portavano in luogo pubblico — ove era concorso di persone — un ordigno esplosivo, commettendo i fatti per ese-guire quelli di cui ai precedenti capi B) e C), per finalità di terrorismo e di ever-sione dell'ordine costituzionale e dete-nendo l'ordigno per mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione del delitto previsto dall'articolo 285 del co-dice penale. In epoca anteriore e pros-sima al 23 dicembre 1984 ed anche in tale giorno ed anche in Firenze;

E) Delitto continuato di detenzione e porto di esplosivo previsto dagli articoli 110, 81 del codice penale, 1 della legge

n. 110 del 1975, 2, 4 della legge n. 895 del 1967 modificata dalla legge n. 497 del 1974, 1 del decreto-legge n. 625 del 1979 convertito nella legge n. 15 del 1980, perché in Napoli, nel dicembre 1984, in concorso con Luongo Lucio già rinvitato a giudizio della Corte di Assise di Firenze, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, deteneva e portava in luogo pubblico — ove era concorso di persone — candelotti di esplosivo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale;

F) Delitto continuato di illegale fabbricazione, detenzione e porto di ordigni esplosivi, illegale detenzione e porto di esplosivo previsto dagli articoli 81 capoverso, 61, n. 2, del codice penale, 1, 2 e 4 della legge n. 895 del 1967 come modificati dagli articoli 9, 10 e 12 della legge n. 497 del 1974 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con altri (articolo 110 del codice penale), in Napoli e zone limitrofe intorno alla metà degli anni '70, fabbricava, deteneva e portava illegalmente in luogo pubblico ordigni esplosivi al fine di commettere il reato di danneggiamento. Con la recidiva specifica in ordine ai reati di cui sub D) ed E).

All'onorevole Massimo Abbatangelo i predetti reati furono contestati con mandato di cattura del giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze n. 119 del 1988 in data 25 ottobre 1988 e per risponderne il predetto onorevole Abbatangelo fu rinvitato al giudizio della Corte di Assise, in stato di detenzione, con ordinanza 31 maggio 1989, dopo che il provvedimento coercitivo era stato confermato dal Tribunale della Libertà e dopo che la Corte Suprema di Cassazione aveva respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso la ordinanza del Tribunale della Libertà.

In data 27 ottobre 1989 l'onorevole Abbatangelo fu peraltro scarcerato essendo stato il medesimo proclamato deputato per il collegio XXII (Napoli), essendosi dovuto procedere alla sostituzione

dell'onorevole Antonio Mazzone ed avendo la Giunta accertato che il candidato Massimo Abbatangelo seguiva immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 5 (MSI-destra nazionale) per il collegio XXII (Napoli).

Da qui la richiesta di autorizzazione a procedere.

La ricostruzione dei fatti relativi alla strage al treno rapido n. 904 del 23 dicembre 1984 è indicata, in particolare, nella sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Firenze il 25 febbraio 1989 nel procedimento contro Calò Giuseppe ed altri dal quale, con ordinanza 7 luglio 1987, del giudice istruttore di Firenze, era stata separata la posizione dell'onorevole Massimo Abbatangelo all'epoca deputato e nei cui confronti, non essendo stato il medesimo successivamente riletto, fu emesso, come si è accennato, il mandato di cattura in data 25 ottobre 1988.

Per quanto attiene, in particolare, alla posizione dell'onorevole Massimo Abbatangelo essa risulta dal complesso degli atti che si allegano e, segnatamente, da quanto si legge nell'ordinanza 31 maggio 1989 che ne dispose il rinvio a giudizio innanzi alla Corte di Assise di Firenze.

È in sostanza emerso che l'onorevole Abbatangelo era intrinsecamente ed organicamente inserito nel gruppo Missi e partecipava a riunioni col medesimo. È anche emerso che proprio durante una di tali riunioni, svoltasi nel dicembre 1984 e cioè in epoca di poco precedente il fatto di strage, l'onorevole Abbatangelo consegnò, tra l'altro, al Missi l'esplosivo risultato, in base ad accertamenti peritali, compatibile con il resto della carica fatta esplodere sul treno rapido 904. In particolare dalle perizie espletate è risultato che ove i candelotti consegnati dall'onorevole Abbatangelo, secondo la descrizione offertane da chi li ebbe in consegna e fatti trasportare dal Missi a Roma intorno all'8 dicembre 1984, fossero stati commisti ai tipi di esplosivo rinvenuti — nella disponibilità di Calò Giuseppe, Cercola Guido ed altre persone condannate dalla Corte di Assise di Firenze il 25 feb-

braio 1989 — in Poggio S. Lorenzo di Rieti, ne sarebbe derivata una carica esplosiva compatibile qualitativamente, per volume e per potenza con quella fatta esplodere sul treno: dato questo di particolare rilievo ove si tenga presente, come pure emerge da relazione peritale, che la carica esplosa era composta di pentrite, T4, tritolo e nitroglicerina, esplosivo, questo ultimo, non presente fra quelli sequestrati in Poggio S. Lorenzo e contenuto, invece, nei candelotti consegnati dall'onorevole Abbatangelo. Del pari comprovati son risultati poi, per una serie di dati fattuali menzionati nei vari atti che si allegano, i rapporti fra destra eversiva, camorra e mafia, resi ancor più evidenti, anche con specifico riguardo ai soggetti imputati nel processo deciso dalla Corte di Assise ed all'onorevole Abbatangelo, dalle riscontrate dichiarazioni rese al giudice istruttore da varie persone e fra queste da Gamberale Antonio e puntualmente riportate nell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Per quanto attiene alla richiesta di autorizzazione all'arresto, pur tenendo conto della normativa dettata dagli articoli 245, 250 del decreto legislativo n. 271 del 1989, deve rilevarsi che ricorrono duplici esigenze cautelari (articolo 274 nuovo codice di procedura penale) costituite, da un lato, dalla sussistenza di concreto pericolo di fuga (evidenziato dalla circostanza che l'onorevole Abbatangelo rimase a lungo latitante dopo che la Procura della Repubblica di Napoli aveva emesso ordine di cattura nei suoi riguardi a seguito del rinvenimento di varie pistole presso l'abitazione del predetto) e, dall'altro, dal concreto pericolo che egli commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale o della stessa specie di quelli per cui procede (avuto riguardo a precedente definitiva condanna dall'onorevole Abbatangelo riportata ed al fatto, come si è accennato, che egli deteneva illegalmente varie armi, delitto per il quale è stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Napoli).

Poiché il procedimento, come si evince dai relativi indici che si allegano, è assai voluminoso, si trasmettono, in copia autentica, gli atti di seguito indicati, rimanendo a disposizione per l'eventuale inoltro di altri atti la cui consultazione appaia eventualmente necessaria:

1. Requisitoria del pubblico ministero in data 18 giugno 1987 nel procedimento n. 2501/85 RG PM - 90/86 A RG GI (contro Calò Giuseppe ed altri);

2. Ordinanza di separazione della posizione di Abbatangelo Massimo adottata dal giudice istruttore di Firenze in data 7 luglio 1987;

3. Sentenza-Ordinanza del giudice istruttore di Firenze emessa nel procedimento n. 90/86 A RG GI in data 3 novembre 1987;

4. Sentenza della Corte di Assise di Firenze emessa il 25 febbraio 1989 nel procedimento n. 15/87 RG Corte d'Assise a carico di Calò Giuseppe ed altri;

5. Mandato di cattura emesso in data 25 ottobre 1988 dal giudice istruttore di Firenze nei confronti di Abbatangelo Massimo nel procedimento n. 273/87 A RG GI;

6. Richiesta di riesame al Tribunale della Libertà del mandato di cattura indicato al n. 5;

7. Ordinanza del Tribunale della Libertà emessa sulla richiesta di riesame di cui al n. 6;

8. Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso avverso l'ordinanza indicata al n. 7;

9. Requisitoria del pubblico ministero nel procedimento a carico di Abbatangelo Massimo;

10. Sentenza-Ordinanza emessa dal giudice istruttore di Firenze nel procedimento a carico di Abbatangelo Massimo;

11. (da 11/1 a 11/8) verbali di dichiarazioni e di interrogatorio resi da Abbatangelo Massimo nonché di confronto cui il medesimo abbia partecipato;

12. (da 12/1 a 12/16) indici degli atti del procedimento contro Abbatangelo Massimo (n. 10/89 RG Corte Assise);

13. Ordinanza di liberazione dell'onorevole Abbatangelo Massimo emessa dalla Corte di Assise di Firenze il 27 ottobre 1989.

Tali atti sono inseriti in due faldoni.

Il procuratore della Repubblica
RAFFAELLO CANTAGALLI